# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3380

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

# DE JULIO, BECCHI, BASSANINI, GRAMAGLIA

Presentata il 18 novembre 1988

Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato

Onorevoli Colleghi! — La presente | proposta di legge ha per obiettivo di favorire e sostenere la formazione dei processi innovativi nelle piccole e medie unità produttive, e soprattutto quei processi innovativi che si concretizzano in esperienze significative per l'avanzamento tecnologico ed organizzativo di interi comparti e settori, o che facilitano la riorganizzazione e riqualificazione dei cosiddetti « distretti industriali ». Questa proposta è stata formulata tenendo conto dello stato del dibattito politico-economico sulla materia e delle proposte di legge definite dalla gran parte delle forze politiche presenti in Parlamento, nonché del testo unificato predisposto dalla Commissione competente della Camera dei deputati.

Il ruolo delle piccole e medie imprese nello sviluppo del paese.

Nelle vicende che si sono susseguite dagli anni '50 ad oggi, lungo il percorso dell'industrializzazione del paese prima, e del suo consolidamento dopo, le piccole e medie imprese non solo hanno assunto di volta in volta ruoli diversi, ma sono anche andate differenziandosi a seconda dei settori di appartenenza, delle aree di localizzazione, dei sistemi di relazioni con i mercati di approvvigionamento e di sbocco.

L'analisi dei caratteri delle piccole e medie imprese non ha sempre dedicato adeguata attenzione agli aspetti differenziati, e perfino contraddittori, del fenomeno. Così negli anni '50, nella fase del-

l'industrializzazione, le piccole e medie imprese tendevano ad essere uniformemente considerate come un residuo della fase preindustriale, destinato ad essere spazzato via quando le forme organizzative tipiche di uno stadio più avanzato avessero prevalso. In quell'epoca, e sulla base di quella valutazione, prese corpo legislazione di sostegno (analoga nelle sue premesse ad altre disposte per altri settori tradizionali) che si poneva, sostanza, l'obiettivo di rendere nella meno aspre le conseguenze dell'inevitabile ristrutturazione, e di aiutare le eventuali forze propulsive presenti nelle piccole e medie imprese ad emergere e consolidarsi.

Il ruolo tutt'altro che residuale delle piccole e medie imprese nel processo di industrializzazione italiano fu percepito con ritardo. Nel clima degli ultimi anni '60 vennero, infatti, a delinearsi due correnti di pensiero: la prima che vedeva nelle piccole e medie imprese uno strumento al servizio della grande impresa per accrescere la propria flessibilità (il cosiddetto « decentramento produttivo ») e la seconda che riconosceva nelle piccole e medie imprese una componente « autonoma » dello sviluppo industriale, tuttavia debole sotto il profilo delle condizioni operative rispetto alle imprese maggiori. Le politiche di sostegno, evidentemente ispirate da questa seconda interpretazione, continuarono a orientarsi sulla strada già nota degli aiuti indifferenziati.

L'attenzione del legislatore doveva però, ben presto, essere sospinta in un'altra direzione, per fronteggiare le esigenze nuove ed impreviste poste alle grandi imprese dalla crisi che si manifesta sul mercato mondiale dal 1973-1974. La riflessione sul ruolo delle piccole e medie imprese passò in secondo piano, e la legislazione di sostegno fu prorogata senza sostanziali modificazioni, mentre le neoistituite regioni – a statuto ordinario – avviavano propri interventi a favore dell'artigianato e tentavano di acquisire competenze anche per il sostegno alle piccole e medie imprese.

Il contributo, che per varie ragioni (dai settori di appartenenza alle caratteristiche organizzative) le piccole e medie imprese hanno dato alla tenuta dell'industria manifatturiera nella lunga ristrutturazione che si snoda tra la metà degli anni '70 e la metà degli anni '80, è stato certamente importante. Ma sarebbe arduo stabilire quanto esso sia addebitabile alla legislazione di sostegno, ormai nazionale e regionale, e quanto, invece, ai caratteri propri di molte delle piccole e medie imprese e dei sistemi in cui esse, in alcuni casi, si inseriscono. È almeno legittimo il dubbio, al contrario, che la legislazione di sostegno per come è stata concepita abbia rallentato le capacità di reazione delle piccole e medie imprese ai mutamenti delle condizioni di mercato - mutamenti particolarmente rapidi ed intensi in una fase di crisi e ristrutturazione ostacolando i processi di selezione che garantiscono il raggiungimento di adeguate soglie di competitività, e determinando fenomeni di spreco. La stessa legislazione di sostegno non era, d'altra parte, in grado di fronteggiare in modo appropriato le conseguenze della ristrutturazione sui « distretti industriali » - sistemi di piccole e medie imprese che realizzano, seppure in forme proprie, gli stessi livelli o livelli maggiori di complessità della grande impresa.

Gli interventi regionali.

Numerosi sono gli interventi promossi con leggi regionali. Ed a questi si è inteso non sovrapporsi con la presente proposta.

Pur non avendo, in principio, competenze specifiche in materia di politica industriale così come di politica della ricerca e dell'innovazione tecnologica, le regioni a statuto ordinario possono, a norma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, legiferare a favore dei consorzi di imprese e dell'allestimento di

opere di urbanizzazione per la costruzione di impianti produttivi in aree industriali, e, a norma dell'articolo 63 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, hanno competenza in materia della tutela e dello sviluppo delle imprese artigiane.

Le limitazioni previste sono state, tuttavia, tenute relativamente in conto dalle iniziative regionali, sicché negli anni '70 ed '80 si contano molti provvedimenti delle regioni a statuto ordinario – oltre che delle regioni a statuto speciale – a favore delle piccole e medie imprese. Tra questi si possono citare: contributi in conto capitale sulle spese per opere di urbanizzazione ai consorzi; contributi ai « fondi rischi » costituiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi, creazione di società finanziarie regionali ed attribuzione ad esse di fondi destinati a sostenere le piccole e medie imprese.

Come si desume dall'allegata tabella, la legislazione regionale in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese è sufficientemente vasta, e naturalmente lo è di più quando si tratta di regioni, o di province (Trento e Bolzano), autonome. Modesto è tuttavia il contributo fornito dalle regioni meridionali, come conseguenza sia della presenza in queste regioni di politiche di industrializzazione definite nell'ambito dell'intervento straordinario, sia della minore « domanda » di interventi in ragione della minor presenza, in esse, del fenomeno piccole e medie imprese.

Alcune regioni dell'Italia centro-settentrionale hanno legiferato anche in materia di innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese, o hanno costituito centri per lò sviluppo dell'informatica e dell'elaborazione dati nel settore industriale (Umbria) o per lo sviluppo tecnico e produttivo (Lombardia).

Infine, il Piemonte, la Lombardia e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno legiferato in materia di ricerca avanzata con riferimento al suo impiego nel settore industriale. Le attuali priorità.

Per queste ragioni, e non solo per l'avvicinarsi della scadenza del mercato unico europeo, sembra necessario, ed urgente ormai, tener conto, anche a livello legislativo, degli elementi di riflessione che sul fenomeno piccole e medie imprese sono stati acquisiti, per focalizzare gli aspetti per i quali gli interventi di stampo tradizionale si sono dimostrati inadeguati, e per identificare gli obiettivi da privilegiare, su di essi concentrando le risorse pubbliche, ed in particolare quelle destinate ad interventi di scala nazionale.

In coerenza con quanto sopra ricordato, sembra allora corretto individuare come problemi troppo a lungo trascurati, e meritevoli dell'attenzione del legislatore, non quelli legati al costo delle nuove tecnologie e dell'informatizzazione dei processi (su cui fin qui si è posto l'accento con il meccanismo degli aiuti « a pioggia »), ma quelli posti:

dal grado di rischio insito nelle modalità operative delle piccole e medie imprese a seconda che esse si cimentino sul fronte dell'innovazione di prodotto e/o di processo, ad un estremo, o si identifichino con reparti staccati in cui viene svolto un segmento semplificato del ciclo produttivo, all'altro estremo;

dal grado di complessità che i « distretti industriali » presentano rispetto a imprese singole o ad insiemi di imprese eterogenee, e delle conseguenze economico-sociali pervasive che, quindi, la crisi di un « distretto industriale » ha nella sua area di insediamento;

dalle difficoltà – dati anche i ritardi che il paese registra specie in alcune regioni ed in alcuni settori – derivanti alle piccole e medie imprese ed ai « distretti industriali » dalla mancanza di una rete territorialmente diffusa di aziende di servizio alla produzione, ed in particolare dagli ostacoli che si oppongono ad un adeguato accesso delle piccole e medie imprese al mercato finanziario per la provvista del capitale di rischio;

dalla necessità di definire gli eventuali strumenti di una politica di sostegno nel modo più chiaro e trasparente, in modo da rendere evidente il rapporto tra fini e mezzi, garantendo che gli organi preposti all'utilizzazione di questi strumenti si dotino delle necessarie strutture valutative, ed evitando una commistione sconclusionata, e foriera di ulteriori sprechi, tra interventi nazionali ed interventi regionali;

dall'opportunità di prepararsi alla scadenza del mercato unico con scelte chiare, e difendibili di fronte alla Comunità economica europea.

# I contenuti della proposta.

Coerentemente con l'attribuzione di una priorità a questi aspetti, la presente proposta mira a favorire la nascita ed il consolidamento di imprese innovative, e la riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi d'imprese (« distretti industriali »), anche attraverso la creazione di strutture di supporto e sollecitazione dell'innovazione tecnologica ed organizzativa. Gli interventi in essa previsti hanno come orizzonte la realizzazione del mercato unico europeo, in vista del quale il Ministero competente deve provvedere al riordino della legislazione in materia, tenuto conto degli interventi d'iniziativa regionale (articolo 1). A questi fini è costituito il fondo di cui all'articolo 2.

Le piccole e medie imprese cui la proposta si rivolge, sono quelle che operano nei settori manifatturiero e dei servizi alla produzione (articolo 3). Le soglie dimensionali definite (articolo 4) tengono conto delle diverse caratteristiche delle imprese operanti nei due settori, sotto il profilo dell'intensità di capitale, e delle analoghe soglie definite in altri paesi della Comunità.

In particolare, sono considerate imprese « innovative » (articolo 5) quelle operanti in attività ad alto rischio, ovvero quelle che si cimentano sul fronte dell'innovazione di prodotto e/o di processo e sperimentano modelli organizzativi inediti. Le caratteristiche che rendono una piccola e media impresa innovativa sono, tuttavia, identificate tenendo conto del contesto territoriale di riferimento. Parallelamente sono definiti i criteri che caratterizzano una piccola e media impresa come nuova.

L'articolo 6 identifica i sistemi di piccole e medie imprese manifatturiere o « distretti industriali ».

Definite le categorie dei destinatari da essa privilegiati, la proposta procede all'identificazione delle modalità degli interventi. La prima modalità è rappresentata dall'introduzione di prestiti agevolati ad personam, o « prestiti d'onore » (articolo 7). I « prestiti d'onore » sono riservati ai creatori di nuove imprese innovative. Le agevolazioni sono maggiori se le nuove imprese innovative hanno sede nel Mezzogiorno.

La seconda modalità d'intervento è rappresentata dalle agevolazioni concesse alle società finanziarie « per l'innovazione », in quanto favoriscano l'approvvigionamento di capitale di rischio da parte delle piccole imprese innovative e delle nuove imprese (articoli 8, 9 e 10). Tuttavia, gli aspetti trattati in questi articoli della proposta potrebbero essere, ad avviso dei proponenti, meglio affrontati con un provvedimento ad hoc che disciplini l'intera materia: in questo senso si sta muovendo il gruppo della sinistra indipendente, prefigurando pertanto stralcio da questa normativa dei tre articoli in questione.

La terza modalità è rappresentata dalla promozione di specifiche strutture che operino per il trasferimento dell'innovazione tecnologica, realizzate con il concorso delle università, del CNR, dell'E-NEA, di altri centri di ricerca pubblici e privati (articolo 11).

All'insieme degli interventi rivolti alle piccole imprese innovative ed alle nuove imprese, si affiancano incentivi sotto forma di credito agevolato, orientati a sostenere la riorganizzazione e la riqualificazione dei « distretti industriali »,- la cui sopravvivenza ed il cui sviluppo siano minacciati da sintomi di crisi (articolo 12).

Infine, l'articolo 13 prevede gli interventi a favore di aree colpite da crisi industriali, che il Governo italiano deve assumere per consentire l'accesso delle piccole e medie imprese a provvidenze disposte dalla Comunità economica europea.

L'ultima parte della proposta (articoli 14, 15 e 16) prevede l'istituzione di organismi finalizzati a sostenere la corretta gestione della politica industriale qui prefigurata, o la riqualificazione agli stessi fini di organismi esistenti. Con l'articolo

14 si istituisce, presso il Ministero dell'industria, la « Commissione permanente per le piccole e medie imprese manifatturiere », con compiti di analisi, elaborazione e proposta. Con l'articolo 15 si istituisce l'« Albo degli analisti d'impresa ». Con l'articolo 16 si prevede la riqualificazione delle Camere di commercio come strutture di assistenza tecnica e consulenza per le piccole e medie imprese.

L'articolo 17 definisce le modalità di copertura finanziaria degli interventi previsti TABELLA RIASSUNTIVA DELLE LEGGI REGIONALI A FAVORE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

# X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dove la loro competenza è notoriamente limitata. Infatti, come afferma

6

Settori di intervento		Provvedim. a	<b> </b>		Provvedim.		Provvedim.		Interventi	Interventi	Controllerti		
Regioni Leggi		favore intero settore industriale	Società finanziarie regionali	sviluppo industriale regionale	sviluppo sub-aree regionali	Garanzia Fidi	a favore dei consorzi 1 industriali	Attuazione legge 240/81	per aree sviluppo industriale	per aree industriali attrezzate	innovazione tecnologica	innovazione esportazioni tecnologica	Altri interventi
	-	+											
Abruzzo L. di settore L. finanziamen.	ij	X(6)	X(1)	1 1	1 1	X(1) (2)	(9) X	1 1	(9) X		1 1	[ ]	X (4)
Basilicata L di settore L. finanziam.		X (3)	X(1)	(3)	X (2)	1 1	X (2)	1 8	X(2)		1 1	1-1	1 1
Calabria L. di settore L. finanziamen.	ij	X(I)	X(1)	1.1	1.1	X (2) (6)	X(1)	1 1	X(I)	X (1) (9)	1 1	1 1	i i

Attraverso questa tabella si vuole offrire uno spaccato degli interventi adottati dalle regioni in un settore, quello industriale, dove la l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, alle regioni sono attribuite funzioni amministrative relativamente:

NOTA – Le cifre riportate nelle parentesi si riferiscono al numero di interventi effettuati dalle regioni nei diversi settori.

1) all'assetto dei nuclei di sviluppo;

2) alla gestione delle infrastrutture e dei servizi all'interno delle aree industriali attrezzate; 3) all'assetto dei consorzi industriali aventi sede in queste aree.

La tabella mostra quali forme d'intervento abbiano adottato le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale nel settore dell'industria manifatturiera e, in particolare, nell'area della piccola e media impresa. Sono state riportate il numero delle leggi di settore adottate dalla loro costituzione dai diversi consigli regionali, nonché delle leggi di finanziamento, che possono configurarsi in vere e proprie leggi contenenti il bilancio di previsione annuale (leggi finanziarie regionali), oppure in leggi di settore che prevedono un rifinanziamento di interventi precedentemente adottati. Le leggi di finanziamento possono contenere anche altri tipi di intervento oltre al finanziamento a favore dell'industria.

Si è voluto protrare una distinzione fra leggi regionali contenenti normative generali valide per l'intero settore industriale (vedasi la colonna denominata « Provvedimenti a favore dell'intero settore industriale ») e quelle più specifiche relative alle sole piccole e medie imprese. Si sottolinea però che una legge che contiene provvedimenti generali per l'intero settore può anche promuovere interventi specifici a favore delle piccole e medie imprese.

Nella colonna denominata « Società finanziarie regionali » vengono considerate sia le leggi di costituzione delle società, sia le leggi successive che prevedono contributi, sottoscrizione di nuove azioni da

parte della regione, eccetera.

Consiste in terventi a favore delle aree di sviluppo industriale » e gli « interventi a favore delle aree industriali attrezzate » risiede nel fatto che la prima categoria di aree industriali consiste in semplici nuclei di sviluppo, mentre negli interventi del secondo tipo viene posto l'accento sulla creazione di stabilimenti e infrastrutture sociali all'interno delle aree.

Nel caso dell'industria, le regioni a statuto speciale hanno competenze più ampie delle regioni a statuto ordinario. In particolare, lo statuto speciale della Repubblica en prese legislative norme legislative no nordine all'a incremento della produzione industriale » (articolo 9, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica con recita l'articolo 3, lettera a, del suo statuto speciale (legge costituzionale 26 febbrialo 1948, n. 4) oltre alle funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi nelle aree industriali attrezzate en inclei di sviluppo industriale, trasferite alla regione del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbrialo 1982, n. 182. Al contrario, la regione Sicilia, in base all'articolo 14, lettera d), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, possiede una competenza Anche lo statuto del Friuli-Venezia Giulia assegna alla regione potestà legislativa nella materia (articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) mentre la Sardegna, oltre ad avere, sulla base dell'articolo 4, lettera a), dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) potestà legislativa in questa materia, esercita anche la sua competenza nella «programmazione dello sviluppo industriale, nella disciplina e l'incentivazione della produzione industriale » (articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348); in particolare la legge 11 giugno 1962, n. 588, « esclusiva » nel settore industriale, come dimostra anche il numero delle leggi regionali approvate.

prevede che la regione Sardegna promuove lo sviluppo della piccola e media impresa industriale. È ovvio perciò che le regioni a statuto speciale abbiano legiferato in misura più massiccia e lo abbiano fatto anche in tempi precedenti l'istituzione delle regioni a statuto ordinario.

Segue: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE LEGGI REGIONALI A FAVORE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

	Altri		X(1)	1-1	X (16) (7)	X (4)	1 1	X (1) (6)	1.1	X (2) (5)	X (2)
INIALE		Sostegno alle esportazioni		1 1	X (1)	LI	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
SOGNI C	,	T	-   1	1 1	1	1 1	1 1	X(1) (2)	f I	(-1	X(1)
VILUFF	Interventi	per aree industriali attrezzate	1 1	1 1	X (9)	X (4)	X (2) (4)	X (6) (4)	1 1	X(1)	X (3) (6)
OFFE OFFE	Interventi	per aree sviluppo industriale		X(2) (2)	X(1)	1 1	1 1	X(1) (1)	(9)	X(2)	1 1
MPRESE		Attuazione legge 240/81		X (2)	1.1	1 1	1 1	X(1)	X (1)	1 1	X (2)
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	Provvedim.	a favore dei consorzi industriali	X(1)	X(2) (4)	X (4)	X(1)	1 1	X(1) (1)	1 1	X(1)	1 1
OLE E I		Garanzia Fidi	1 1	X(1) (1)	X (3) (6)	X (2) ** (2)	1 1	X(1) (2)	1 1	1 1	X(1)
LEGGI LE PICC	Provvedim.	sviluppo sub-aree regionali		1 1	(9) X	1 1	1 1	X (2)	1 1	X (1)	X (1) (6)
E DEL	Provvedim.	sviluppo industriale regionale		1 1	X (5)	ł I	X (2)	X(1) (3)	- ( <u>C</u> )	H	X (1) (5)
	4	Società finanziarie regionali		X(3) (2)	X (6)	X (3)	X (2) (3)	X(2) (1)	X (2) (1)	1 1	X (2) (1)
A NIAS	Provvedim. a	favore intero settore industriale	<b>X</b> (1)	X (3) (2)	X (23) (3)	X (2)	X (1)	X (7) (6)	I <b>®</b>	X (3) (5)	X (7) (6)
Segue. IABELLA MASSOMITVA DELLE LEGGI NEGIONALI A FAVORE DELLO SVILOFFO INDUSINIALE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE		Leggi	L. di settore L. finanziamen.								
30	Settori di intervento	Regioni - Province	Campania	Emilia-Roma- gna	Friuli-Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte

x legislatura —			- DISI	EGNI	DI LE	EGGE E	RELAZ	IONI -	— DOC	UMENTI		
व्		Altri interventi		X (7) (8)	X(11) (10)	<u>}</u> । !	X (2)	X (1)	1 1	X (2)	X(1) (3)	X (4)
TRIALE		Sostegno alle esportazioni		(E) (X)	. 1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	X (2) (1)	X(1)
SUDNI C		Contributi innovazione tecnologica	11	H	1 1	1 1	1 1	1 1	1.1	1-1	<b>X</b> (I)	X (3)
SVILUPPO	Interventi	per aree industriali attrezzate	l 1	X (2)	X(1)	X(I)	X (4)	1 1	X (3)	X (1)	X (6) (3)	X (5)
DELLO S	Interventi		X(1)	1 1	X (3)	1 1	1 1	1 1	1 1	1-1	1.1	1
AVORE I		Attuazione legge 240/81	X(1) (3)	X (2)	1-1	X (5)	11	(2)	1 1	X(1)	1 1	
ALI A E	Provvedim.	a favore dei consorzi industriale	X(1)	X (2)	X (5)	1 1	1 1	1-1	1 1	1 1	1.1	X (2)
REGION OLE E		Garanzia Fidi	1.1	X(2)	X (4)	1 1	X (1)	1 1	X(1) (3)	X(3)	X (4) (1)	X (7) (3)
Segue: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE LEGGI REGIONALI A FAVORE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE			11	1 1	- (5)	1 1	1 1	1-1	1 1	X (2) (1)	1 1	1 1
	Provvedim.	sviluppo industriale regionali	! !	X(1)	1-1	X (5) (1)	X(1)	1 1	1 1	X(2)	X (4) (2)	X (5)
SUNTIVA		Società finanziarie regionali	X(1)	X (2)	X(1) (3)	X (3)	1 1	X (6) (1)	X (2) (4)	X (4)	1 1	X (3)
A RIAS	Provvedim. a	favore intero settore industriale	X(2)	(6) X ·	X (9) (10)	X (6)	X (4)	X(1)	. X (4)	X (5)	X (5)	X (4)
gue: TABELI	Settori di intervento	Leggi	l L. di settore L. finanziamen.	L. di settore L. finanziamen.	<ul><li>L. di settore</li><li>L. finanziamen.</li></ul>	L. di settore L. finanziamen.	L. di settore L. finanziamen.					
SS	Settori d	Regioni - Province	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino-Alto Adige	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	Provincia autonoma di Bolzano	Provincia autonoma di Trento

# PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

(Finalità, scadenza).

- 1. La presente legge detta disposizioni per favorire:
  - a) la nascita di imprese innovative;
- b) lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ed in particolare di quelle collegate in sistemi, e il loro consolidamento strutturale;
- c) l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di centri per il trasferimento dell'innovazione e la maggiore interazione con le università e centri di ricerca:
- d) nuove forme di intermediazione finanziaria adatte a propiziare il riequilibrio del capitale di rischio rispetto agli immobilizzi nelle piccole e medie imprese.
- 2. La presente legge opera fino al 31 dicembre 1992, ad esclusione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 14 e 15.
- 3. Entro il 31 marzo 1992 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a presentare al Parlamento, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, norme per il riordino dell'intera materia riguardante la piccola e media impresa e l'artigianato, alla luce dell'entrata in vigore del Mercato unico europeo.

# ART. 2.

(Costituzione del Fondo per la promozione delle piccole e medie imprese).

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, è costituito presso il Mini-

stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la promozione delle piccole e medie imprese industriali e di servizi alle attività produttive ».

#### ART. 3.

# (Destinatari).

1. Destinatarie dei benefici previsti dalle presente legge sono le piccole e medie imprese, anche artigiane, che svolgono la loro attività nei settori manifatturieri e di servizio alla produzione.

# ART. 4.

(Definizione di piccola e media impresa).

- 1. Ai fini della presente legge si intende per piccola e media impresa manifatturiera, l'impresa comunque costituita sotto il profilo societario, che non superi le soglie di 200 addetti e lire 20 miliardi di capitale investito, al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni monetarie, e non abbia comunque superato la suddetta soglia di addetti nei due anni precedenti la richiesta di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge. Si intende inoltre per piccola e media impresa di servizi alla produzione, l'impresa comunque costituita sotto il profilo societario, che non superi le soglie di 75 addetti e lire 7,5 miliardi di capitale investito, al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni monetarie, e non abbia comunque superato la suddetta soglia di addetti nei due anni precedenti la richiesta di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.
- 2. Non sono considerate piccole e medie imprese quelle che, pur rientrando nelle predette soglie, appartengono ad un gruppo, sempre che lo stesso gruppo non rispetti nell'insieme i vincoli di cui al comma 1. Per l'identificazione di un gruppo sono rilevanti i rapporti tra imprese configurati dall'articolo 2359 del co-

dice civile. Si considerano inoltre appartenenti ad un gruppo le impiese che siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie, fiduciarie e società di comodo. Qualora il gruppo cui una piccola o media impresa fa capo comprenda imprese manifatturiere e di servizi, le soglie entro cui il gruppo stesso deve rientrare sono rappresentate dal maggiore dei due valori medi calcolati, sia sul numero di addetti che sul capitale investito, nei modi seguenti:

- a) media delle soglie massime di cui al comma 1 ponderate per il numero di imprese manifatturiere e di servizi comprese nel gruppo;
- b) media delle medesime soglie ponderate in termini rispettivamente di numero di addetti e di capitale investito riscontrati all'interno del gruppo. I valori medi relativi al numero di addetti vengono arrotondati per eccesso all'unità.
- 3. Ai fini della presente legge, si intendono per imprese artigiane quelle di cui agli articoli 3 e 4, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1985, 443, sempre che risultino iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della stessa legge.
- 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna, con proprio decreto, i limiti del capitale investito di cui al presente articolo, ai sensi della deliberazione adottata dal CIPI in data 11 giugno 1979.

# ART. 5.

(Imprese innovative e nuove imprese).

- 1. Ai fini della presente legge si intende per impresa innovativa la piccola o media impresa appartenente a settori di attività ad alto rischio, in quanto esposti sul fronte dell'innovazione di prodotto o della sperimentazione di nuovi modelli tecnico-organizzativi.
- 2. Nel caso di imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi speciali sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il carattere innovativo della piccola e media impresa può essere esteso,

anche in deroga ai limiti di cui al comma 1, ai casi in cui si ravvisi la necessità di superare le arretratezze tecnologiche, commerciali ed organizzative presenti in settori di attività potenzialmente capaci di operare in maniera concorrenziale nell'ambito dei mercati nazionali ed internazionali.

- 3. Con delibera del CIPI, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da sottoporre ad aggiornamento dopo i due anni successivi, si provvede a definire una tipologia delle attività produttive e dei servizi, tali da configurare una piccola e media impresa come innovativa, secondo i criteri generali indicati nei precedenti commi. Nell'individuazione di tali attività si dovrà tenere conto, oltre che delle attuali condizioni dei mercati e dei processi produttivi, anche delle modificazioni indotte dalla prospettiva dell'attuazione del Mercato unico europeo.
- 4. Nel caso delle imprese innovative di cui al comma 1, i limiti di cui all'articolo 4 sono portati a 200 addetti e lire 30 miliardi di capitale per le imprese manifatturiere e a 100 addetti e lire 10 miliardi di capitale per le imprese di servizio. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'aggiornamento dei limiti relativi al capitale investito con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 4.
- 5. Ai fini della presente legge, si considerano nuove imprese quelle costituite non anteriormente a due anni dalla data di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dalla legge stessa, a condizione che non derivino dallo scioglimento o scorporo di società già costituite. Le nuove imprese per accedere ai benefici di cui alla presente legge devono possedere i requisiti di cui all'articolo 4, oppure di cui ai commi precedenti.

# Art. 6.

(Sistemi di piccole e medie imprese manifatturiere).

1. Si intendono per sistemi di piccole e medie imprese manifatturiere, gli in-

siemi costituiti da piccole e medie imprese, individuate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, insistenti su di un'unica area territoriale e specializzate nel medesimo comparto produttivo. L'appartenenza delle piccole e medie imprese allo stesso comparto è riconosciuta anche se le funzioni da esse svolte ricoprono un solo segmento del ciclo produttivo complessivo che caratterizza tale comparto.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni, la mappa dei sistemi di piccole e medie imprese manifatturiere esistenti sul territorio nazionale.

# ART. 7.

# (Prestiti d'onore).

- 1. Gli istituti ed aziende di credito, abilitati ad operare, anche con proprie sezioni speciali, nell'ambito del credito a medio e lungo termine nei settori dell'industria e dell'artigianato, concedono alle persone che propongono la costituzione o il potenziamento di nuove imprese innovative, così come definite ai sensi dell'articolo 5, prestiti ad personam al fine di contribuire alla raccolta del capitale necessario per l'avvio delle suddette imprese o per il loro consolidamento.
- 2. Il tasso d'interesse praticato sui prestiti di cui al comma 1 è pari al tasso di riferimento, determinato dal Ministro del tesoro ai sensi delle vigenti disposizioni. Per i prestiti di cui al comma 1 non possono essere richieste garanzie reali.
- 3. Al beneficiario del prestito d'onore viene attribuito un contributo in conto interessi, a valere sul fondo di cui all'articolo 2 il cui importo consenta la riduzione degli oneri effettivi del finanziamento al 60 per cento del tasso di riferimento, o al 30 per cento se la nuova impresa è ubicata nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6

marzo 1978, n. 218. Detto contributo viene erogato al soggetto beneficiario per il tramite dell'istituto erogatore del finanziamento, nell'ambito dei fondi attribuiti a norma del comma 14 del presente articolo.

- 4. La durata del finanziamento non può essere inferiore a 10 anni, oppure a 15 anni se l'impresa è ubicata nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento pari a tre anni.
- 5. Gli istituti ed aziende di credito di cui al comma 1 concedono detti prestiti sulla base di una valutazione della fattibilità dei progetti presentati dai promotori e del loro carattere innovativo. Tale valutazione tiene conto della documentazione di cui al successivo comma 7.
- 6. L'istituto o l'azienda di credito cui il finanziamento viene richiesto deve espletare l'esame dei progetti entro tre mesi dalla data di presentazione degli stessi; la non ammissione al finanziamento deve essere motivata. Può inoltre essere richiesta, nel corso dell'istruttoria, la presentazione di documentazione aggiuntiva o l'effettuazione delle modifiche agli aspetti tecnici o finanziari dei progetti esaminati, ritenute necessarie per l'ammissibilità dei progetti stessi.
- 7. Il carattere innovativo e la fattibilità tecnico-economica dei progetti dei quali viene richiesto il finanziamento devono essere attestati, salvo quanto disposto dal successivo comma 12, da una perizia effettuata da uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15. Gli oneri relativi all'effettuazione della perizia sono a carico del richiedente il finanziamento, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 15.
- 8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di ammissibilità al finanziamento di cui al presente articolo, le modalità con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

provvede a concedere il proprio benestare ai finanziamenti approvati dagli istituti ed aziende di credito, nonché le modalità di attuazione dei successivi commi 13 e 14.

- 9. Alle modalità di formulazione dei progetti ed ai requisiti per l'accesso al finanziamento viene data adeguata pubblicizzazione da parte degli istituti ed aziende di credito di cui al comma 1. La relativa documentazione viene inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui spetta di curarne la diffusione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e presso le organizzazioni imprenditoriali interessate.
- 10. Le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura provvedono, su delega dei soggetti interessati, alla ricezione dei progetti ed all'inoltro all'istituto od azienda di credito prescelto dal richiedente il finanziamento; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono altresì all'allestimento di un servizio di assistenza al pubblico per la fornitura delle informazioni utili per la corretta formulazione dei progetti stessi; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono inoltre abilitate, su delega dei soggetti interessati, ad acquisire presso l'istituto erogatore informazioni concernenti lo stato di avanzamento dell'esame dei progetti dei quali hanno curato l'inoltro ed i tempi e gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari all'erogazione dei fondi.
- 11. Le perizie di cui al comma 7 vengono richieste dai soggetti richiedenti il finanziamento, oppure, all'atto della ricezione del progetto, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I soggetti richiedenti il finanziamanto possono esprimere preferenze sulla scelta dei professionisti, delle società o degli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 15, chiamati a valutare il rispettivo progetto.
- 12. In attesa della costituzione dell'albo degli analisti d'impresa di cui all'articolo 15, la valutazione della fattibilità dei progetti e delle caratteristiche

delle nuove imprese innovative ai fini dell'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo viene effettuata dall'istituto od azienda di credito erogatore e non viene richiesta la perizia di cui al comma 7.

- 13. I prestiti di cui al presente articolo sono revocati qualora il beneficiario non ottemperi agli impegni previsti dal progetto approvato, nei tempi e con le modalità in esso indicati.
- 14. Agli istituti od aziende di credito che rendano disponibile la forma di finanziamento di cui al presente articolo sono attribuiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, i mezzi finanziari necessari per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, ivi compresi, nei limiti del 15 per cento dell'insieme dei prestiti concessi, quelli conseguenti alla non esigibilità dei prestiti in seguito ad insuccesso della nuova impresa innovativa.

### ART. 8.

(Società finanziarie per l'innovazione).

- 1. Si considerano società finanziarie per l'innovazione le società di capitali nel cui oggetto sociale figuri l'assunzione di partecipazioni temporanee di minoranza al capitale di imprese innovative e di nuove imprese, così come definite rispettivamente ai commi 1 e 2 ed al comma 5 dell'articolo 5, al fine di favorire i processi di crescita, di sviluppo e consolidamento delle imprese stesse in tutti i settori economici, ad eccezione del settore immobiliare.
- 2. La partecipazione al capitale di rischio di una piccola e media impresa da parte di una società finanziaria per l'innovazione, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo ed agli articoli 9 e 10, non può superare il 20 per cento del capitale sociale deliberato e sottoscritto dalla società finanziaria per l'innovazione, e il 45 per cento del capitale sociale deliberato e sottoscritto dalla piccola e media impresa.

- 3. Nella determinazione del reddito imponibile delle società finanziarie per l'innovazione, non si tiene conto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1992, degli utili destinati all'acquisizione di azioni, quote e obbligazioni emesse da imprese innovative, sempreché tali acquisizioni rientrino nei limiti di cui al comma 2.
- 4. L'utilizzo della quota di utili destinata alle finalità di cui al comma 3 deve avvenire entro il periodo d'imposta successivo alla iscrizione in bilancio degli utili stessi. A tal fine, la società finanziaria per l'innovazione può accantonare tale quota, per la parte da utilizzare nel corso del successivo esercizio, in un fondo temporaneo denominato con riferimento alla presente legge. Dell'effettivo impiego degli utili portati in detrazione dal reddito imponibile, le società finanziarie per l'innovazione devono fornire adeguata documentazione agli uffici delle imposte in sede di dichiarazione annuale dei redditi. con riferimento, per ciò che attiene alle caratteristiche di innovatività delle imprese partecipate, alle disposizioni contenute nella delibera del CIPI di cui all'articolo 5.
- 5. La sussistenza del carattere innovativo della piccola e media impresa partecipata, così come definito ai sensi dell'articolo 5, può essere attestata da una perizia redatta da uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15 su richiesta dall'impresa interessata.
- 6. Le società finanziarie per l'innovazione sono sottoposte alla vigilanza dell'istituto di emissione. Il sussistere dei requisiti che identificano una società finanziaria per l'innovazione è verificato annualmente dallo stesso istituto di emissione.

# ART. 9.

(Agevolazioni fiscali per le partecipazioni nelle società finanziarie per l'innovazione).

1. I soggetti che sottoscrivono azioni emesse da società finanziarie per l'innovazione il cui esclusivo oggetto sociale

consista nell'assunzione di partecipazioni temporanee di minoranza al capitale di imprese innovative e di nuove imprese, possono dedurre dal proprio reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nei due periodi successivi, un importo pari, in ciascun periodo, al 10 per cento del prezzo di sottoscrizione delle azioni medesime.

- 2. A fronte delle spese sostenute in ciascun periodo di imposta per le sottoscrizioni di cui al comma 1, la complessiva deduzione non può comunque eccedere gli importi complessivi di lire 10.000.000 e di lire 50.000.000 rispettivamente per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
- 3. La deduzione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è stata richiesta; a tal fine le persone fisiche devono depositare le azioni sottoscritte presso un'istituto o un'azienda di credito e allegare alla dichiarazione dei redditi un certificato dell'istituto od azienda medesimi, attestante l'ininterrotto possesso dei titoli nel periodo di imposta; per le persone giuridiche l'ininterrotto possesso deve risultare dalle scritture contabili.
- 4. Qualora dette azioni vengano cedute entro cinque anni dalla sottoscrizione, il reddito imponibile del soggetto cedente deve essere incrementato, nell'esercizio in cui avviene la cessione, per un importo uguale a quello dedotto ai sensi dei commi precedenti. Nel caso di cessione parziale, detto importo viene ridotto in misura pari alla percentuale di azioni rimaste di proprietà del soggetto cedente in rapporto al totale originariamente sottoscritto.

# ART. 10.

(Agevolazioni fiscali per i soggetti che rilevano le partecipazioni dalle società finanziarie per l'innovazione).

1. I soggetti che acquistano dalle società finanziarie per l'innovazione azioni

o quote di piccole o medie imprese innovative, dalle stesse partecipate entro i limiti stabiliti al comma 2 dell'articolo 8, possono dedurre dal proprio reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nei due periodi successivi, un importo pari, in ciascun periodo, al 15 per cento del prezzo di sottoscrizione delle azioni medesime.

- 2. La deduzione è ammessa nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.
- 3. Qualora dette azioni o quote vengano cedute entro cinque anni dall'acquisto, il reddito imponibile del soggetto cedente deve essere incrementato, nell'esercizio in cui avviene la cessione, per un importo uguale a quello dedotto ai sensi dei commi precedenti. Nel caso di cessione parziale, detto importo viene ridotto in misura pari alla percentuale di azioni o quote rimaste di proprietà del soggetto cedente in rapporto al totale originariamente acquistato.

# ART. 11.

(Órganismi per il trasferimento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa alle piccole e medie imprese).

- 1. I consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese con i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, aventi la finalità di operare il trasferimento a fini produttivi dell'innovazione tecnologica ed organizzativa a favore dei propri consorziati, possono presentare i propri programmi di attività al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Ai suddetti consorzi possono partecipare università, centri di ricerca pubblici e privati, società finanziarie regionali ed enti pubblici anche territoriali. Nel caso di consorzi costituiti tra piccole e medie imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ammessa la partecipazione di imprese private diverse da quelle definite negli articoli 4 e 5, operanti nei settori manifatturieri o dei servizi alla produzione.
- 2. Il Ministro per il coordinamento della iniziative per la ricerca scientifica e

20 -

tecnologica, valutati i suddetti programmi, ne decide l'eventuale ammissibilità al finanziamento nelle forme previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

- 3. Le università, il CNR e l'ENEA, con l'eventuale concorso di enti o società di diritto privato, sono abilitati ad istituire propri centri per il trasferimento delle innovazioni tecnologiche e organizzative alle piccole e medie imprese. Per le esigenze di personale legate al funzionamento di tali centri i predetti enti possono stipulare contratti a termine di diritto privato, di durata massima triennale, eventualmente rinnovabili.
- 4. Gli enti di cui al comma 3 possono presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi triennali di attività dei centri di trasferimento di cui al comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, valuta tali programmi e ne decide l'eventuale ammissibilità al finanziamento sul Fondo di cui all'articolo 2, nella misura del 100 per cento delle spese d'investimento, del 100 per cento delle spese di funzionamento del primo anno di attività e del 50 per cento delle spese di funzionamento degli anni successivi.

# ART. 12.

(Interventi a favore dei sistemi di piccole e medie imprese manifaturiere).

- 1. Per fronteggiare con adeguati processi di riconversione eventuali crisi dei sistemi di piccole e medie imprese manifatturiere definiti ai sensi dell'articolo 6, sono ammessi alle agevolazioni di cui al comma 4 programmi, presentati da singole imprese o da gruppi di imprese, finalizzati alla realizzazione di:
- a) innovazioni di prodotto mediante riconversione delle imprese esistenti o costituzione di nuove imprese;

- b) sviluppo della rete commerciale, delle attività di marketing, del design e di ogni altra attività finalizzata alla riqualificazione degli sbocchi;
- c) attività di consulenza organizzativa e finanziaria.
- 2. La situazione di crisi di un sistema di piccole e medie imprese viene dichiarata, attraverso l'emanazione di un apposito decreto, dal Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, la Commissione industria del Senato della Repubblica e la Commissione attività produttive della Camera dei Deputati. Tale decreto farà riferimento all'andamento in ambito locale delle principali variabili rilevanti, tra le quali il numero di ore autorizzate per la Cassa integrazione guadagni, il fatturato, le esportazioni, l'esposizione debitoria delle piccole e medie imprese. Il medesimo decreto definisce i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo e l'ammontare delle risorse da destinare al relativo finanziamento, a valere sul Fondo di cui all'articolo 2.
- 3. Al fine di migliorare la valutazione della fattibilità tecnico-economica dei programmi e di snellire l'istruttoria delle richieste di finanziamento presso gli istituti ed aziende di credito di cui al comma 6 il decreto ministeriale di cui al comma 2 potrà prevedere l'intervento dei soggetti iscritti all'albo degli analisti d'impresa di cui all'articolo 15.
- 4. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono di contributi in conto interessi, tali da permettere di praticare un tasso comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento, o al 30 per cento qualora i soggetti che presentano i programmi ammessi al contributo abbiano sede od operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978. n. 218. e successive modificazioni.

Per ciascun programma l'importo massimo del mutuo agevolato non può superare la somma di lire 10 miliardi.

- 5. Il tasso di riferimento è determinato dal Ministro del tesoro ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 6. Le domande di ammissione ai contributi di cui al presente articolo sono presentate agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949. L'istituto ricevente provvede a verificare la fattibilità economico-finanziaria del progetto presentato, e a controllare l'entità del finanziamento ammesso a contributo. L'istituto ricevente è tenuto ad espletare l'esame delle suddette domande entro due mesi dalla data di presentazione delle domande stesse. La documentazione relativa ai progetti approvati dall'istituto od azienda di credito viene inviata al Ministero dell'industria. del commercio e dell'artigianato, cui spetta la concessione del proprio benestare all'applicazione del tasso agevolato. L'istituto od azienda di credito deve fornire esaurienti motivazioni dell'eventuale non ammissione al finanziamento agevolato.
- 7. L'Istituto centrale per il credito a medio termine è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, per porre gli istituti ed aziende di credito di cui al comma 6, in condizioni di erogare le suddette agevolazioni.

# ART. 13.

(Interventi comunitari a sostegno dell'economia di specifiche aree).

1. Nel caso in cui siano istituite azioni comunitarie che investano parti del territorio italiano, con la finalità di sostenere, anche attraverso la crescita di piccole e medie imprese, le economie locali colpite dalla crisi dei settori industriali prevalenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il coordina-

mento della politica industriale, stabilisce con proprio decreto gli interventi da adottare al fine di facilitare l'accesso alle provvidenze disposte con proprio regolamento dalla Comunità economica europea, da parte delle piccole e medie imprese localizzate, o che intendano insediarsi, nelle zone individuate dagli organi comunitari.

#### ART. 14.

(Commissione permanente per le piccole e medie imprese manifatturiere).

- 1. È' istituita, con sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una Commissione permanente per le piccole e medie imprese manifatturiere, composta da un presidente e da un numero di membri effettivi compreso tra 8 a 10, alle cui nomine si procede a norma dei commi 3 e 4.
- 2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
- a) analizzare l'evoluzione delle caratteristiche produttive e del contesto economico e finanziario nel quale operano le piccole e medie imprese manifatturiere:
- b) indagare sui fenomeni di evasione fiscale e contributiva, nonché sulle pratiche di regolazione dei rapporti di lavoro difformi da quanto previsto dai contratti collettivi negoziati dalle rappresentanze sindacali di settore, nelle piccole e medie imprese manifatturiere;
- c) individuare gli ostacoli all'approvvigionamento di mezzi finanziari da parte delle piccole e medie imprese manifatturiere;
- d) valutare gli effetti prodotti sulle piccole e medie imprese manifatturiere dall'applicazione di nuove leggi nazionali in campo economico, finanziario e fiscale e dalla realizzazione del Mercato unico europeo;
- e) controllare le modalità di applicazione dei provvedimenti a vantaggio delle piccole e medie imprese, e la loro effica-

cia, nonché il grado di applicazione alle piccole e medie imprese, e la relativa efficacia, delle politiche di incentivazione dello sviluppo industriale nelle aree meridionali del paese, come definite dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

- f) effettuare analisi e promuovere esperienze di razionalizzazione tecnico-organizzativa in specifici ambiti regionali o locali, in merito all'effettivo funzionamento della normativa sulla piccola e media impresa, in collegamento con gli enti pubblici, anche territoriali, ed in generale con le strutture preposte alla gestione delle procedure di erogazione dei fondi, di accesso al credito, di assistenza tecnico-finanziaria alle piccole e medie imprese;
- g) fornire alle Commissioni parlamentari competenti, su richiesta dei rispettivi Presidenti, aggiornati studi sull'applicabilità e sulla prevedibile efficacia delle norme in via di approvazione, concernenti la piccola e media impresa;
- h) identificare proposte adeguate per fronteggiare i problemi che risultino dalle analisi e valutazioni di cui alle precedenti lettere, anche a supporto della definizione della normativa organica che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è demandato a proporre ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
- 3. La responsabilità della Commissione di cui al presente articolo è affidata al presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nel campo della politica industriale, e nominato con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il medesimo decreto fissa il compenso spettante al presidente della Commissione. Il presidente dura in carica

quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro dipendente e indipendente, pubblico e privato. Il funzionario pubblico che assuma eventualmente la funzione di presidente nella Commissione, ha diritto alla conservazione del posto.

- 4. I membri della Commissione, scelti tra persone di alta qualificazione tecnica e scientifica nel campo della politica industriale e delle materie ad essa collegate, vengono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e sentite la Commissione Industria del Senato della Repubblica e la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati.
- 5. Il presidente della Commissione presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ai Presidenti della Commissione Industria del Senato della Repubblica e della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta, corredata da specifici rapporti sugli studi effettuati e sulle proposte che vengono avanzate nei diversi campi di indagine di competenza della Commissione.
- 6. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al reperimento del personale necessario, anche attraverso il ricorso al comando di personale in servizio presso altri ministeri o pubbliche amministrazioni. Agli stessi fini, il presidente della Commissione può ricorrere alla collaborazione di professori e ricercatori universitari e di altri esperti, italiani o stranieri, nella misura massima di 10 unità, e può altresì commissionare specifiche ricerche ad università ed enti di ricerca specializzati nel campo delle politiche industriali. I compensi spettanti per queste collaborazioni e ricerche sono definiti, su proposta del presidente, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

- 7. Il presidente della Commissione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un documento contenente le norme interne di funzionamento della Commissione permanente.
- 8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva il documento di cui al comma 7 ed emana gli atti amministrativi necessari a rendere operativa la Commissione di cui al presente articolo, con riferimento sia al conferimento del personale che alla dotazione dei locali e delle attrezzature necessari.

# ART. 15.

(Albo degli analisti d'impresa).

- 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un albo degli analisti d'impresa, riservato a professionisti, anche associati, ed a società ed enti, pubblici o privati, comunque costituiti, specializzati nel campo della valutazione dello stato economico delle imprese e delle caratteristiche dei processi produttivi e dei progetti di innovazione ad esse relativi.
- 2. All'atto della domanda di iscrizione all'albo degli analisti d'impresa, i soggetti di cui al comma 1 devono indicare i settori produttivi o gli specifici processi di lavorazione sui quali ritengono di poter validamente prestare i propri servizi, nonché le aree territoriali nell'ambito delle quali intendono operare.
- 3. Le domande di iscrizione all'albo vengono valutate da una apposita commissione, costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta da funzionari di detto Ministero, in numero massimo di quattro, e di esperti esterni in materia di politica industriale e di innovazione tecnologica, in numero massimo di tre. La commissio-

ne viene presieduta da un funzionario del Ministero medesimo, all'uopo delegato dal Ministro, di grado non inferiore a quello di dirigente superiore. La nomina degli esperti avviene su proposta del presidente della Commissione permanente di cui all'articolo 14.

- 4. Le modalità di presentazione delle domande di iscrizione ed i requisiti per l'accesso all'albo vengono stabiliti, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Viene comunque considerato idoneo il soggetto operante nel campo della certificazione e revisione dei bilanci, purché iscritto al relativo albo istituito presso la Commisione di controllo sulle società e la borsa.
- 5. Con il medesimo decreto viene inoltre insediata la commissione di cui al comma 3, nonché stabiliti i criteri di massima per la fissazione della remunerazione delle prestazioni degli iscritti all'albo, la cui accettazione costituisce condizione per l'iscrizione. Il medesimo decreto dovrà prevedere forme di partecipazione alla spesa sostenuta dalle piccole e medie imprese per i servizi di valutazione delle imprese stesse o dei progetti sottoposti ad esame, nei casi in cui le procedure di accesso alle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese, prevedano in modo vincolante l'intervento dei soggetti iscritti all'albo di cui al presente articolo.
- 6. Gli oneri per le prestazioni dei soggetti iscritti all'albo degli analisti d'impresa, relative alla valutazione di fattibilità tecnico-economica e di congruità con le norme agevolative di singoli progetti, per i quali l'impresa o il singolo imprenditore richiedono forme di finanziamento agevolato, non possono comunque superare il 2 per cento del costo complessivo del progetto.
- 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia con periodicità semestrale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura una lista contenente i nominativi, o le ragioni sociali, e gli indirizzi dei soggetti

iscritti all'albo degli analisti d'impresa, che abbiano dichiarato di voler operare nelle province di rispettiva competenza.

# ART. 16.

(Miglioramento delle procedure di erogazione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese).

- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con propri decreti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ridefinire le procedure amministrative relative ai finanziamenti ed ai contributi di competenza diretta del proprio Ministero, allo scopo di facilitare l'accesso dei potenziali beneficiari alle diverse forme di agevolazione riservate alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane.
- 2. Tali decreti dovranno prevedere forme di decentramento delle fasi di accettazione delle domande di agevolazione e di valutazione istruttoria dell'ammissibilità e della fattibilità tecnico-economica dei relativi progetti, anche attraverso l'utilizzazione, per ciò che riguarda la valutazione, delle prestazioni dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15.
- 3. Tali decreti dovranno inoltre promuovere il coinvolgimento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nell'assolvimento di funzioni di raccordo tra le piccole e medie imprese aventi sede nelle provincie di rispettiva competenza e gli organismi preposti all'erogazione dei finanziamenti.
- 4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dovranno, in particolare, essere poste nelle condizioni di:
- a) fornire informazioni al pubblico sui diversi tipi di finanziamento previsti dalle leggi regionali e statali in materia di agevolazioni alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane, sui requisiti dei soggetti beneficiari, sulla modalità di stesura dei progetti e sulla documenta-

zione da produrre per l'accesso ai finanziamenti medesimi;

- b) fornire analoghe informazioni sui provvedimenti disposti dalle normative della Comunità economica europea;
- c) assicurare un servizio di assistenza tecnica e di consulenza alle piccole e medie imprese per la corretta formulazione delle domande e dei relativi progetti, necessari per l'accesso alle agevolazioni gestite direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) provvedere alla ricezione delle domande di finanziamento relative alle agevolazioni di cui alla lettera c) ed all'inoltro delle stesse agli uffici competenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- e) comunicare ai soggetti interessati le informazioni, acquisite presso i competenti uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sullo stato di avanzamento dell'esame delle richieste di finanziamento di cui alla lettera c) e sugli adempimenti eventualmente necessari per l'erogazione dei fondi.

# ART. 17.

# (Disposizioni finanziarie).

- 1. Al Fondo di cui all'articolo 2 è conferita per il triennio 1988-1990 la somma di lire 320 miliardi.
- 2. Le somme iscritte al Fondo sono così ripartite:
- a) 275 miliardi nel triennio 1988-1990, di cui 45 miliardi per il 1988, 110 miliardi per il 1989 e 120 miliardi per il 1990, a favore degli interventi previsti dalla presente legge;
- b) 45 miliardi nel triennio 1988-1990, di cui 5 miliardi nel 1988, 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il rifinanziamento della legge 21 maggio 1981, n. 240.

- 3. La disaggregazione per le voci specifiche di finanziamento di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 comma 4 e seguenti 12, 13, 14, 15 commi 3 e 5 e al precedente comma 2, lettera b) viene dettagliata nell'allegata tabella A.
- 4. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in lire 50 miliardi per il 1988, 130 miliardi per il 1989 e 140 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce « Incentivi per le piccole e medie imprese ed ammodernamento delle imprese minori ».
- 5. Le disponibilità finanziarie del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ivi comprese le somme eventualmente trasferite ai sensi del comma 34 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite al Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge. Una quota pari al trenta per cento degli importi trasferiti viene assegnata ad un conto speciale nel Fondo medesimo e destinata al rifinanziamento del decreto legge 31 luglio 1987, convertito. con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Il suddetto trasferimento di fondi viene disposto, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per quanto attiene alla ripartizione fra le voci di cui al comma 3.
- 6. I commi quarto e quinto dell'articolo 7 della legge 28 novembre 1985, n. 710, ed il comma 34 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono abrogati.
- 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente articolo.

TABELLA A. (Articolo 17)

# STANZIAMENTI PREVISTI PER VOCE ED ANNO

	1988	1989	1990	TOTALE
Articolo 17 commo 2 lettoro alc				
Articolo 17, comma 2, lettera a):				
1) Prestiti d'onore (articolo 7)	18,0	45,0	47,0	110,0
2) Agevolazioni fiscali per società finanz. per l'innovazione (articoli 8-10)	1,0	3,0	5,0	9,0
3) Contributi a Università/CNR/ ENEA (articolo 11 comma 4)	7,0	10,0	14,0	31,0
4) Agevolazioni ai sistemi piccole e medie imprese (Mediocr. centrale) (articolo 12)	7,0	25,0	25,0	57,0
5) Interventi CEE su aree di crisi (articolo 13)	10,0	23,0	24,0	57,0
6) Commissione per le piccole e me- die imprese (articolo 14)	1,0	2,0	3,0	6,0
7) Albo analisti d'impresa (esperti in commissione e partec. spesa perizie) (articolo 15 commi 3 e 5)	1,0	2,0	2,0	5,0
Totale lettera a)	45,0	110,0	120,0	275,0
Articolo 17, comma 2, lettera b)	5,0	20,0	20,0	45,0
Totale generale	50,0	130,0	140,0	320,0